

Condizioni generali di acquisto 2/11
EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co. KG,
EISENMANN Service GmbH & Co. KG, EISENMANN SE

A. Conclusione del contratto, ambito di validità

1. EISENMANN effettua ordini solo alle seguenti condizioni di acquisto, anche se in caso di rapporti commerciali continuativi non siano più espressamente richiamate. Le modifiche alle presenti condizioni generali di acquisto, in particolare condizioni generali di contratto difformi o aggiuntive dei fornitori, non sono considerate valide. Il silenzio da parte nostra in merito a conferme d'ordine a condizioni generali di contratto difformi o aggiuntive non costituisce consenso. Tali condizioni generali di contratto non acquistano validità nemmeno in caso di esecuzione dell'ordine. Con l'esecuzione dell'ordine, il fornitore riconosce le nostre condizioni generali di acquisto. Qualsiasi modifica alle nostre condizioni generali di acquisto contenuta nella conferma d'ordine viene considerata come rifiuto del nostro ordine. Il punto 3 periodo 2 si applica in quanto compatibile. Se ciò nonostante viene eseguita la consegna o adempiuta la prestazione, ciò è da considerarsi come conferma delle nostre condizioni generali di acquisto.
2. Solo il nostro ufficio acquisti è autorizzato a stipulare contratti e ordinare prestazioni aggiuntive che comportano variazioni o prestazioni aggiuntive. Fanno eccezione le prestazioni aggiuntive comportanti un aumento del corrispettivo fino ad un ammontare massimo di € 500, nel singolo caso, da parte dei nostri direttori di progetto e coordinatori di cantiere.
3. Gli ordini devono essere confermati senza ritardo dai fornitori con il modulo "Accettazione dell'ordine". Se la conferma non ci perviene entro 8 giorni lavorativi o è difforme, ci riserviamo il diritto di annullare l'ordine senza spesa alcuna.

B. Oggetto di consegna o di prestazione

1. Le prestazioni necessarie per una regolare consegna o un regolare svolgimento del processo di produzione e montaggio sono comprese nelle obbligazioni del fornitore, anche se non sono elencate espressamente nel contratto.
2. Se durante l'installazione e il montaggio viene fornito da noi il materiale necessario per l'esecuzione della prestazione del fornitore, quest'ultimo è tenuto anche allo scarico dal mezzo di trasporto così come al trasporto del materiale dal luogo di giacenza al posto di montaggio.
3. In caso di consegna di macchine e componenti, in caso di installazioni, manutenzione e montaggio fanno parte della prestazione anche la documentazione d'uso nel settore in forma elettronica e cartacea. La documentazione deve essere conforme alle regole tecniche generalmente applicate, alle norme e disposizioni di legge vigenti al momento della fornitura (in particolare alla direttiva CE applicabile sulle macchine, in quanto applicabile), avendo riguardo alle regole, norme e disposizioni di legge in Germania e, nella misura in cui contengono ulteriori requisiti, nel luogo di consegna/prestazione indicato oppure nel luogo di destinazione finale indicato per la nostra consegna/prestazione al cliente.
4. Se fanno parte dell'ordine la ricerca, le costruzioni, gli sviluppi, le bozze o altre prestazioni simili, pertanto il fornitore è tenuto a consegnare i risultati, in particolare i disegni di produzione e costruzione, nonché la documentazione, i manuali dell'utente ecc. in forma elettronica e cartacea.
5. Il software deve essere consegnato su supporti dati in forma di programma oggetto a lettura ottica insieme alla documentazione applicativa elettronica e cartacea. In caso di sviluppo del software, fanno parte della prestazione anche la consegna del software su supporti dati in forma di programma sorgente a lettura ottica e della documentazione dello sviluppo del programma in forma elettronica e cartacea, nonché la documentazione del produttore; lo stesso vale anche per successive modifiche e aggiornamenti. Il programma sorgente deve essere consegnato nel linguaggio di programmazione specificato e con commenti dettagliati. I commenti devono essere redatti nella lingua del Paese indicato. Si devono utilizzare i termini specifici in materia indicati da noi o dal cliente. Il programma oggetto e quello sorgente così come la documentazione devono essere forniti alla consegna e devono corrispondere allo stato del programma al momento dell'accettazione. Per quanto il software venga modificato o aggiornato in seguito, si devono fornire senza richiesta il programma oggetto e quello sorgente e la documentazione con richiami alle modifiche. Le versioni aggiornate dei programmi oggetto e sorgente possono essere richieste in qualsiasi momento.
6. Il fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e l'idoneità allo scopo previsto dei nostri progetti, disegni e degli altri dati per l'esecuzione del servizio l'esecuzione della prestazione o dei materiali e componenti da noi forniti o delle prestazioni di altri fornitori, per quanto lo riguardino. Il fornitore è tenuto a darci senza ritardo comunicazione scritta di eventuali preoccupazioni. In caso di omissione da parte del fornitore ci spettano i diritti di garanzia per vizi e difformità anche per questo fatto; restano salvi eventuali diritti al risarcimento del danno per altri motivi. L'approvazione di documenti tecnici del fornitore nel corso dell'esecuzione dell'ordine, non esonera il fornitore dall'obbligo di esperire la fornitura e prestazione priva di vizi e difformità.

C. Corrispettivo

1. I prezzi concordati sono prezzi fissi DDP legati al luogo di consegna indicato. Nel caso in cui esso non venga concordato, il luogo di consegna è il nostro stabilimento di Böblingen.
2. Una pretesa di pagamento per variazioni o prestazioni aggiuntive, indipendentemente dal titolo, deve essere comunicata dal fornitore prima dell'esecuzione. La comunicazione può non essere necessaria secondo buona fede nel singolo caso, ad es. se il diritto al pagamento è palese o in caso di urgenza. Se il fornitore non comunica la propria pretesa di pagamento, e se non ricorre una delle eccezioni di cui al secondo periodo, è escluso il diritto al corrispettivo. In caso di variazioni o prestazioni aggiuntive devono essere considerati per un eventuale diritto al corrispettivo sia le prestazioni aggiuntive sia quelle in difetto.

D. Termini, clausole penali

1. I termini indicati nel nostro ordine o altrimenti concordati si riferiscono alla ricezione o all'ottenimento del risultato della prestazione e devono essere obbligatoriamente rispettati. Le consegne e le prestazioni parziali sono consentite solo con il nostro consenso.
2. Il fornitore è obbligato a informarci senza ritardo per iscritto sul pericolo di mancato rispetto di un termine concordato, le relative cause e la prevedibile durata.
3. Se prima o dopo la scadenza vi sono dubbi, imputabili al fornitore, sulla sua capacità o volontà di eseguire la fornitura, in particolare poiché il fornitore non rispetta le tempistiche o non impiega abbastanza personale o ha già comunicato di non poter o voler eseguire la prestazione tempestivamente, e abbiamo urgenza di chiarimento, possiamo porre al fornitore, prima o dopo la scadenza, un termine per dichiararsi e all'occorrenza di darne prova sulla sua capacità o volontà di prestazione. In caso di inutile decorso del termine possiamo recedere dal contratto secondo l'art. 323 del BGB (codice di diritto privato tedesco) e/o richiedere il risarcimento danni ai sensi degli artt. 280, 281 del BGB (codice di diritto privato tedesco) in luogo della prestazione, fermo restando ogni altro nostro diritto.
4. Se il fornitore è in ritardo, siamo legittimati a richiedere, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno e se non diversamente concordato, una penale nella misura dell'1 % del valore dell'ordine per ciascuna settimana compiuta di ritardo (se inferiore pro quota), al massimo però il 5 % del valore dell'ordine. La riserva di chiedere la penale ai sensi dell'art. 341 co. 3 del BGB (codice di diritto privato tedesco) può essere da noi dichiarata ancora fino al pagamento finale relativo al sottostante rapporto contrattuale e comunque entro 14 giorni dall'accettazione dell'adempimento.

E. Fornitura ed esecuzione della prestazione, passaggio del rischio, forza maggiore

1. La consegna deve essere corredata di bolla di consegna e per ogni collo deve essere presente una lista descrittiva del contenuto con indicazione del nostro numero d'ordine e posizione. La bolla di consegna e la lista del contenuto dei colli devono contenere l'indicazione della quantità e una chiara specifica dei pezzi forniti. La specifica deve trovarsi anche sui pezzi consegnati ai fini dell'identificazione. Se nel collo sono presenti solo pezzi identici, è sufficiente l'indicazione della specifica sul collo. In caso di spedizione diretta al nostro cliente si deve utilizzare una bolla di consegna neutrale con indicazione del numero d'ordine EISENMANN e con annotazione che la consegna è effettuata a nome di EISENMANN. Ai fini del controllo delle fatture ci deve essere inviato un avviso di spedizione firmato dal corriere.
2. In caso di contratti di vendita il rischio passa a noi solo con la consegna dell'oggetto del fornitore nel luogo di consegna indicato; per i contratti d'appalto dopo l'accettazione.
3. Sciopero e serrata, interventi delle autorità, interruzioni di produzione, difficoltà di approvvigionamento dell'energia e del materiale o altre circostanze imprevedibili, straordinarie, inevitabili e non imputabili, indipendentemente se queste circostanze si verificano presso di noi o presso terzi (ad es. i nostri clienti), ci liberano per tutta la loro durata dall'obbligo di accettazione della consegna/ricezione della prestazione. Comunicheremo senza ritardo al fornitore il verificarsi e la prevedibile durata di tali circostanze. Se in seguito a queste circostanze l'adempimento del contratto è per noi impossibile o economicamente troppo gravoso, abbiamo un diritto di recesso straordinario. I diritti del fornitore per le prestazioni fornite fino alla comunicazione si limitano all'art. 645 co. 1 punto 1 del BGB (codice di diritto privato tedesco), non sussistono ulteriori diritti. Restano salvi i nostri diritti di legge.

F. Fatturazione, condizioni di pagamento

1. La fattura deve essere a noi inviata dopo la spedizione in semplice copia. Essa deve contenere tutti i dati dell'ordine e non deve essere in nessun caso allegata alla spedizione. Le fatturazioni parziali sono solo possibili se sono state consegnate parziali corrispondenti.
2. Salvo diversamente concordato il pagamento avviene a 14 giorni con lo sconto del 3 % o al netto a 60 giorni. Il termine di pagamento inizia a decorrere dal momento della ricezione della fattura e di tutti i documenti necessari, tuttavia non prima dell'accettazione della consegna o della prestazione e non prima della ricezione della garanzia se concordata. Il pagamento si considera effettuato con la consegna dell'assegno al servizio postale o la ricezione dell'ordine di bonifico da parte della nostra banca.

3. In caso di vizi o difformità siamo legittimati a rifiutare il pagamento di una congrua parte del corrispettivo e a detrarre lo sconto indicato nel punto 2 anche dopo la cessazione del diritto di rifiutare la prestazione.
4. Pagamenti anticipati ed acconti necessitano di uno specifico accordo e devono essere garantiti anticipatamente con fideiussione bancaria senza limite di tempo e senza beneficio di escussione. La fideiussione deve essere soggetta al diritto tedesco e indicare Stoccarda come Foro competente esclusivo. Per il resto si applica l'art. 239 del BGB (codice di diritto privato tedesco).

G. Vizi e difformità, ispezione

1. Se l'ordine non pone requisiti ulteriori o diversi, le consegne e le prestazioni devono essere conformi alle generalmente riconosciute regole della tecnica e alle norme DIN, VDE, VDI o simili applicabili. Inoltre, l'esecuzione deve essere conforme alle disposizioni di legge sulle macchine, sui mezzi di lavoro tecnici, la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, i materiali pericolosi, le emissioni, la tutela delle acque, le norme sui rifiuti, ecc. avendo riguardo alle regole, norme e disposizioni di legge in Germania e, nella misura in cui contengano ulteriori requisiti, nel luogo di consegna/prestazione indicato oppure nel luogo di destinazione finale indicato per la nostra consegna/prestazione al cliente. La garanzia per evizione si estende anche al luogo di destinazione finale da noi indicato.
2. Nel caso in cui dovessimo chiedere l'eliminazione dei vizi e delle difformità un adempimento successivo, spetta a noi la scelta della modalità di adempimento, anche nel caso di contratti d'appalto. Tra le spese a tal fine necessarie, che sono a carico del fornitore, incluso i costi per il montaggio e lo smontaggio dell'oggetto della fornitura, i costi di trasporto e di imballaggio. Il diritto di provvedere direttamente noi, a spese del fornitore, all'eliminazione di vizi e difformità, ci spetta anche con riguardo ai contratti di compravendita.
3. La prescrizione è di almeno 36 mesi, salvo termini maggiori previsti dalla legge o da altri accordi. La denuncia di vizi o difformità sospende la prescrizione dei nostri diritti di garanzia, finché l'una o l'altra parte si rifiuta di trattare o proseguire nelle trattative.
4. Il termine di denuncia e di ispezione (artt. 377, 381 co. 2 dell'HGB, codice del commercio tedesco) è di tre settimane dall'arrivo dei beni, mentre è di tre settimane dalla scoperta per i difetti non riconoscibili in fase di ispezione. Se nel singolo caso risulta appropriato un termine più lungo, si applica questo. Siamo legittimati a limitarci in fase di controllo dei beni in ingresso alle differenze di quantità e ai difetti facilmente riconoscibili.
5. Siamo legittimati a visitare la produzione del fornitore e dei relativi subfornitori nei normali orari di attività (anche in presenza del nostro cliente).
6. A garanzia dei nostri diritti di garanzia possiamo richiedere ai fornitori una garanzia dell'ammontare del 5 % del corrispettivo dovuto. Nel caso in cui il fornitore dovesse diventare insolvente prima del pagamento, possiamo (fatti salvi ulteriori diritti) richiedere un'ulteriore garanzia dell'ammontare del 10 % del corrispettivo dovuto (per un totale quindi del 15 %). La garanzia può essere prestata mediante trattenuta o fideiussione bancaria senza limite di durata e senza beneficio di escussione. Alla fideiussione è applicabile la lettera F punto 4. Se la garanzia non viene escussa, questa viene restituita allo scadere del termine di prescrizione dei diritti di garanzia stanti alla base del rapporto contrattuale. Qualora invece in quel momento i nostri diritti di garanzia non fossero stati soddisfatti o non fossero prescritti per parte della fornitura o della prestazione, possiamo trattenere una parte corrispondente della garanzia.

H. Responsabilità del produttore, assicurazione

1. Nel caso in cui ci fossero avanzate responsabilità del produttore sulla base del diritto nazionale o internazionale, il fornitore è tenuto a manlevarci dalle pretese di risarcimento danni di terzi, se il difetto dal quale è scaturita la responsabilità sia a lui imputabile. In tale ambito, il fornitore è tenuto a risarcire le spese sostenute in relazione ad un'adeguata azione di richiamo da noi eseguita o di altre adeguate misure atte ad eliminare o prevenire i danni. Il fornitore rinuncia ad ogni obiezione di prescrizione, fatto salvo il caso in cui possiamo ricorrere alla prescrizione per nostro conto nei confronti di colui che avanza la pretesa.
2. Il fornitore è tenuto, durante la fornitura e prestazione a stipulare un'assicurazione per la responsabilità imprese industriali o artigianali e prodotti e con un massimale di almeno 10 milioni di euro per ogni danno a persone o a cose, fermo restando i nostri diritti di risarcimento danno. Se del caso il fornitore è tenuto inoltre alla stipula di un'assicurazione per il montaggio con un massimale che copra il valore della fornitura e della prestazione che egli deve fornire.

I. Cessione del credito, subfornitori

1. I crediti derivanti dalla fornitura e dalle prestazioni possono essere ceduti a terzi solo con il nostro consenso scritto.
2. Il fornitore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali con i propri mezzi aziendali ed il proprio personale. Egli può avvalersi di subfornitori solo previa nostra autorizzazione scritta.

J. Fornitura della materia

1. Materia e pezzi da noi forniti restano di nostra proprietà e il fornitore deve tenerli separatamente e utilizzarli solo per il nostro ordine. Il fornitore risponde, anche senza colpa, di danni o perdite.
2. La loro lavorazione e trasformazione da parte del fornitore si considerano effettuate per noi. Se la cosa da noi fornita viene lavorata con altri beni non appartenenti a noi, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della nostra cosa rispetto a quello degli altri beni al momento dell'unione.
3. Se la cosa da noi fornita viene unita con beni non appartenenti a noi, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della nostra cosa rispetto agli altri beni uniti al momento dell'unione. Se l'unione avviene in modo che la cosa del fornitore è considerata la cosa principale, si considera come concordato che il fornitore trasferisca a noi proporzionalmente la comproprietà; il fornitore custodisce la nostra comproprietà. Le suddette disposizioni sono applicabili in quanto compatibili se il fornitore mescola la cosa da noi fornita con altre cose.
4. Il fornitore deve assicurare contro i danni, smarrimento ecc. la cosa, di cui a noi spetta la proprietà esclusiva o la comproprietà, compresa la nuova cosa formata con la lavorazione.

K. Riservatezza, diritti di proprietà, diritti d'uso

1. Il fornitore è obbligato a mantenere riservate e a non utilizzare le informazioni rese accessibili a lui e le conoscenze avute in occasione dell'esecuzione dell'ordine, anche successivamente alla realizzazione dell'ordine. La norma si applica anche ai prodotti elencati alla lettera B punto 4 e al software per noi sviluppato a norma della lettera B punto 5. Le divulgazioni su di noi o i nostri prodotti necessitano della nostra autorizzazione scritta.
2. Tutti i beni, in particolare i modelli, gli attrezzi, i campioni, i disegni, i progetti e i documenti di ogni tipo, consegnati al fornitore, restano di nostra proprietà. Il fornitore deve mantenere tali beni come riservati e, di volta in volta, restituirli gratuitamente su richiesta. Il fornitore non può concedere tali beni in visione a terzi, né in altro modo permetterne accesso né farne copia, né utilizzare tali beni per scopi personali.
3. Lo stesso vale per le forme, gli attrezzi, o simili dispositivi o mezzi per la realizzazione dei beni di fornitura, che attraverso tali supporti vengono realizzati totalmente o parzialmente a nostre spese. Modifiche ad essi possono essere apportate solo con il nostro consenso. Resta inteso che i beni sopra elencati passano in nostra proprietà (nel caso in cui sia stato stabilito un corrispettivo mediante pagamento dello stesso) e che questi beni vengono custoditi per noi a titolo gratuito e in modo adeguato. Nel caso in cui abbiamo pagato i suddetti beni prima del completamento, acquistiamo sulla base della precedente disposizione anche già la proprietà del prodotto semilavorato.
4. Il fornitore si obbliga ad assicurare i beni elencati ai punti 2 e 3 e di nostra proprietà contro danni materiali, sottrazione ecc.
5. Nei casi di cui alla lettera B punto 4, così come nel caso del software per noi sviluppato ai sensi della lettera B punto 5 abbiamo il diritto esclusivo, non soggetto a termine né a limitazione territoriale di utilizzare i risultati ovvero il software in ogni modo. Se del caso siamo legittimati a chiedere la registrazione dei diritti di privativa industriale. Nel caso in cui il fornitore utilizzi un software standard per le proprie forniture e prestazioni, abbiamo il diritto non esclusivo, non soggetto a termine né a limitazione territoriale di utilizzare questo software nei limiti previsti dalla legge. Siamo in particolare autorizzati ad utilizzare tale software non limitatamente ai singoli sistemi e a concedere una semplice licenza d'uso ai nostri clienti.
6. Nel caso in cui nell'ambito dell'ordine siano stati apportati dei miglioramenti da parte del fornitore, abbiamo il diritto di utilizzo a fini commerciali del miglioramento e dei diritti connessi a titolo gratuito e non esclusivo.

L. Codice di comportamento, prevenzione degli infortuni e disposizioni di fabbrica

1. Il fornitore è obbligato a rispettare le leggi e le norme di tutti i Paesi in cui opera. Si obbliga in particolare a non partecipare nella corruzione o nella violazione dei diritti umani in modo attivo o passivo, diretto o indiretto. Il fornitore si assume la responsabilità della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e della tutela dell'ambiente. Il fornitore si impegna a promuovere e incentivare nel miglior modo possibile il rispetto di questo codice di comportamento anche da parte dei propri fornitori.
2. In caso di lavori di installazione e montaggio nel cantiere del nostro cliente o presso di noi, il fornitore è responsabile del rispetto di tutte le normative per la prevenzione degli infortuni così come del rispetto delle disposizioni aziendali dei nostri clienti a lui rese note e di tutte le altre disposizioni a lui rese note. Egli deve in particolare rispettare il "Manuale di sicurezza per le aziende esterne e i visitatori" nella versione di volta in volta vigente, consultabile sul sito www.eisenmann.de/supplierdownloads. In merito al contenuto delle norme a lui rese note il fornitore è tenuto ad informarsi autonomamente.

M. Diritto del commercio estero, sostanze proibite, dichiarazione

1. Nelle proprie offerte e unitamente alla propria conferma a norma della lettera A punto 3, il fornitore ha l'obbligo di fornire le seguenti informazioni: (1) Obbligo di licenza di esportazione del bene in fornitura, (2) Numero di posizione in lista a norma del diritto delle esportazioni tedesco, (3) Registrazione del bene in fornitura a norma del diritto

statunitense con numero di posizione in lista, (4) Licenza di esportazione del bene in fornitura ai sensi della vigente normativa CE sull'uso duale con numero di posizione in lista, (5) Statistica del numero di articoli così come (6) Paese di provenienza della merce. Nel caso in cui la necessaria licenza di esportazione non ci venga concessa, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto; salvo l'esercizio di ulteriori diritti.

2. Il fornitore deve indicare la provenienza/origine del bene in fornitura nel rispetto delle normative vigenti nel settore, tra l'altro mediante dichiarazione del fornitore o di origine o EUR 1. Il fornitore deve indicare nella dichiarazione di fornitura la provenienza del bene in fornitura secondo le norme in origine vigenti nel Paese di destinazione.
3. Il fornitore deve attenersi alle normative tedesche sulle attuali sostanze proibite o a quelle del paese di destinazione finale comunicato al fornitore.
4. Il fornitore è obbligato a dichiarare i materiali contenuti nel bene in fornitura (indicazione del numero CAS e delle percentuali di peso rispetto al totale), se questi materiali sono elencati in una delle seguenti normative: (1) Normativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (conversione della direttiva 76/769/CEE e dei successivi emendamenti), (2) Normativa sui veicoli da rottamare (conversione della direttiva 2000/53/CE), (3) Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (conversione della direttiva 2002/95/CE e direttiva 2002/96/CE), (4) Normativa per la messa al bando dei gas CFC (conversione della direttiva (CE) 2037/2000) e (5) Normativa sulla fibra di ceramica (in preparazione).

N. Recesso

1. Il diritto di recesso analogamente a quanto previsto dall'art. 649 del BGB (codice di diritto privato tedesco) ci spetta anche nei casi dei contratti di compravendita. Il recesso a norma dell'art. 649 del BGB (codice di diritto privato tedesco) (analogamente per i contratti di compravendita) può essere da noi limitato a parti del contratto.
2. Possiamo anche recedere dal contratto eccezionalmente se il fornitore si trova in situazione di difficoltà economica, in particolare se viene presentata domanda di apertura di una procedura di insolvenza. Il corrispettivo del fornitore viene calcolato a norma dell'art. 645 co. 1 punto 1 del BGB (codice di diritto privato tedesco). I nostri diritti al risarcimento danni e ogni altro diritto restano impregiudicati.

O. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

1. Il luogo di adempimento è il luogo in cui il bene deve essere consegnato o quello in cui la prestazione deve essere eseguita in conformità all'ordine. Nel caso in cui manchi la determinazione delle parti sul luogo di consegna o di adempimento, il luogo di adempimento è la nostra sede 71032 Böblingen/Germania.
2. Per il caso in cui i fornitori siano imprenditori o persone giuridiche di diritto pubblico o nel caso in cui non abbiano il Foro generale nella Repubblica Federale di Germania, si conviene la competenza esclusiva delle autorità giudiziarie competenti presso la nostra sede, 71032 Böblingen/Germania. Tuttavia ci riserviamo di far valere i nostri diritti dinanzi ad ogni altro foro previsto dalla legge.
3. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Ad un contratto avente per oggetto la fornitura di cose mobili non fungibili da costruire o da produrre si applicano le disposizioni sul contratto d'appalto del BGB (codice di diritto privato tedesco).